

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 3 DELL'ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditì di Castelvetero.

Convenzione per la formazione e l'orientamento dei Praticanti Avvocati

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla eventuale possibilità di convenzione tra Avvocati e Magistrati già sottoscritta da molti Ordini, tra gli altri, da quelli di Genova, Milano, Padova e Venezia.

Il Consiglio si riserva di approfondire l'argomento.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 13 gennaio 2009, relativa al IV Congresso Nazionale di Aggiornamento Professionale che si terrà a Roma, presso il Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia nei giorni 19, 20 e 21 marzo 2009. Invita tutti i Consiglieri a partecipare all'importante evento.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota degli Avvocati Pierluigi Mancuso e Gianluca Marzio, pervenuta il 2 dicembre 2008 nella quale comunicano la loro rinuncia all'incarico di componenti effettivi della XXIII e della VIII sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2008.

Il Consiglio designa, in sostituzione dell'Avv. Pierluigi Mancuso, l'Avv. Antonio Buttazzo, con studio a Roma in Corso Trieste n.155 e, in sostituzione dell'Avv. Gianluca Marzio, l'Avv. Antonella Lo Conte, con studio a Roma in Piazza Adriana n. 20.

- Il Presidente Cassiani riferisce che l'Avv. Enzo Proietti, con nota pervenuta il 19 gennaio 2009, ha comunicato la sua impossibilità ad accettare la nomina quale Vice Presidente supplente della XXI Commissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2008.

Il Consiglio designa, in sostituzione dell'Avv. Enzo Proietti, l'Avv. Francesco Petrucci, con studio a Roma in Via Oslavia n. 14.

- Il Presidente Cassiani riferisce che l'On. Pierluigi Mantini ha trasmesso, con nota pervenuta al Consiglio il 15 gennaio 2009, l'articolo pubblicato il 14 gennaio 2009 dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" dal titolo "L'Italia riparta dal ceto medio", chiedendo l'impegno per le politiche economiche a sostegno delle professioni italiane.

Il Consiglio si riserva ogni valutazione all'esame del documento.

- Il Presidente Cassiani riferisce che il 25 novembre 2008 si è svolto, presso l'Aula Avvocati del Consiglio, il Convegno organizzato dalla Commissione di Diritto Penale unitamente al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, sul tema: "La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D. Lgs. 231/2001".

Il Consiglio ne prende atto con compiacimento.

- Il Presidente Cassiani riferisce che l'Avv. Maurizio De Tilla, Presidente dell'O.U.A. - Organismo Unitario dell'Avvocatura, ha trasmesso al Consiglio in data 14 gennaio 2009, la sua relazione su "Conformismo e giudizio per Cassazione".

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sul protocollo di intesa sottoscritto tra la società DATEV KOINOS e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Napoli e Roma per l'anno 2009, relativamente all'obiettivo di costruire un insieme di prodotti e-learning che andranno a costituire una biblioteca a cui potranno accedere gli iscritti secondo le modalità decise, in modo autonomo ed insindacabile, dai singoli Ordini partecipanti all'iniziativa.

Il Consiglio delega il Presidente a darne notizia.

- Il Presidente Cassiani riferisce che l'Avv. Antonino Battiati, con nota pervenuta il 18 dicembre 2008, ha rassegnato le dimissioni quale Presidente della sottocommissione per le elezioni del Comitato dei delegati della Cassa Forense per il quadriennio 2009/2013.

Il Consiglio prende atto che la Commissione elettorale ha già provveduto a sostituire il Prof. Avv. Antonino Battiati con il Prof. Avv. Piero Sandulli.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pervenuta il 15 gennaio 2009, con la quale si comunica che dal 19 gennaio 2009 verrà resa operativa la visibilità sul Polisweb Nazionale dei dati relativi alla cognizione ordinaria del Tribunale di Roma.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera, pervenuta in data 15 gennaio 2009, dell'Ordine degli Avvocati di Lecce nella quale si esprime solidarietà all'Ordine di Roma per la questione del rilascio dei locali dalla sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ne prende atto, ne delibera la pubblicazione sul sito e l'inserimento nell'apposito fascicolo.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di trentuno domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- Il Consigliere Cerè pone al Consiglio una fattispecie relativa ad un avvocato che chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato avendo un reddito nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio ritiene che l'avvocato non possa essere ammesso al beneficio in quanto può difendersi autonomamente.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati
Walter Aronica, Luca Carpiti, Liliana Curtilli, Fabiano De Santis, Paola De Vita, Lorella Giannantonio, Enrico Giannubilo, Guido Giannubilo, Ferdinando Giffoni, Massimiliano Gobbi, Matteo Grasselli, Paolo Improta, Mauro Livi, Alessandro Marangoni, Sara Masciotti, Antonella Mormino, Alessandro Nigro, Fabrizio Pietrosanti, Romina Raponi, Angelo Salvi, Alessandra Spadafora, Paolo Urbani, Laura Vittozzi,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Renato Marini, pervenuta in data 13 gennaio 2009, con la quale comunica il rinvio dell'udienza della Corte di Appello di Roma per la precisazione delle conclusioni nella causa Consiglio dell'Ordine Avvocati/(omissis) al 29 gennaio 2010, ore 9.30.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dello Studio Legale Chiomenti, pervenuta in data 16 gennaio 2009, con la quale si comunica che, dal 1° gennaio 2009, sono entrati a far parte dell'Associazione gli Avvocati Claudio Lichino, Michele Delfini, Alessandra Pieretti, Luigi Vaccaro e Franco Lambertenghi.

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avvocati Natascia Gentile e Alessandro Lattanzi, pervenuta in data 16 gennaio 2009, con la quale comunicano la costituzione dell'Associazione Professionale "Studio Legale Gentile-Lattanzi & Associati".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che, giusta gli orientamenti espressi in alcune pregresse adunanze da parte del Consiglio, è necessario procedere all'approvazione di un regolamento che disciplini le modalità di selezione dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. L'adozione di un tale regolamento consentirà di effettuare selezioni pubbliche, in un clima di piena trasparenza e legittimità.

Propone, quindi, che il Consiglio approvi il seguente schema di regolamento.

Regolamento per l'assunzione di personale interinale con contratto di lavoro a tempo determinato

Art. 1

(Norme generali)

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per l'assunzione del personale interinale con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. L'assunzione avviene per selezione pubblica volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2

(Condizioni)

1. L'assunzione a tempo determinato di personale interinale è disposta nei soli casi e nei limiti previsti espressamente dalla legge e dalle specifiche norme contrattuali.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

2. L'assunzione a tempo determinato, anche per sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti e/o per esigenze correlate a programmi di attività di durata temporanea, ovvero per la copertura di posti vacanti nell'organico del personale, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, è disposta dal Consiglio su motivata proposta del Consigliere Segretario. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo di norma se l'assenza prevista supera i 30 giorni consecutivi e previo accertamento delle disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa. Deroghe particolari sono previste in caso di graduatorie ancora valide.

Art. 3 (Bando di selezione)

1. La selezione è indetta con delibera consiliare.

2. Il bando di selezione deve indicare le modalità di svolgimento della selezione stessa, il termine per la presentazione delle domande, il numero dei posti, i requisiti per la partecipazione, la durata del rapporto di lavoro, la qualifica assegnata, l'ammontare della retribuzione e quanto altro necessario per l'individuazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro a tempo determinato che viene offerto.

3. Il bando di selezione è affisso nelle bacheche del Consiglio, sul sito internet del medesimo e, eventualmente, negli appositi spazi utilizzati per le affissioni presso gli uffici giudiziari del circondario.

4. Il termine per la presentazione delle domande, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di affissione all'albo del bando e non superiore a 40 giorni dalla data medesima, è fissato di volta in volta dal bando in relazione all'urgenza, alle specifiche necessità ed ai tempi tecnici di diffusione del bando stesso.

Art. 4 (Requisiti generali di ammissione)

1. Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di titolo di studio idoneo (per la categoria A licenza media; per la categoria B diploma di istituto superiore conseguito dopo un ciclo di studi quinquennale; per la categoria C diploma di laurea);

b) assenza di carichi pendenti e di condanne penale accertate con sentenze anche non ancora passate in cosa giudicata.

2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5 (Domanda e termini di ammissione alla selezione)

1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono produrre apposita domanda entro il termine fissato dal bando.

2. Alla domanda, da redigere in lingua italiana ed in carta libera, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione, devono essere allegati, a pena di esclusione:

a) la laurea o il titolo universitario straniero (in originale o in copia autentica oppure certificato dell'Istituzione universitaria che ha rilasciato il titolo);

b) i titoli che si intendono far valere (in originale o in copia autentica);

c) curriculum vitae;

d) elenco dei titoli allegati.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

3. In nessun caso possono costituire oggetto di valutazione titoli dichiarati nella domanda ma non allegati, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione. La Commissione di cui all'art. 6, qualora il candidato non abbia allegato alla domanda di partecipazione il documento comprovante il possesso dei titoli culturali e professionali o non abbia indicato in maniera dettagliata le caratteristiche dei titoli stessi nell'elenco di cui al comma 2, deciderà allo stato degli atti.

Art. 6

(Commissione selezionatrice)

1. La Commissione selezionatrice è nominata dal Consiglio dell'Ordine ed è formata da tre componenti scelti tra avvocati iscritti all'Albo di Roma, di cui almeno uno necessariamente rivestente, al momento, la qualifica di Consigliere dell'Ordine, che la presiede.

Art. 7

(Criteri di selezione)

1. La selezione è per titoli e colloquio.

2. La Commissione valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun candidato del titolo di studio richiesto e della sua congruità. Ove accerti la mancanza o l'incongruità anche di uno solo dei requisiti di ammissione, la Commissione, senza procedere ad ulteriore esame dei titoli, esclude il candidato dalla selezione.

3. La Commissione dispone di 100 punti di cui 40 sono riservati ai titoli e 60 al colloquio.

4. I criteri di assegnazione del punteggio riservato ai titoli sono i seguenti:

a) titoli culturali: fino ad un massimo di 10 punti;

b) titoli professionali attestanti la specifica qualificazione e competenza: fino ad un massimo di punti 20;

c) altri titoli professionalmente pertinenti: fino ad un massimo di punti 10.

5. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli almeno 25 punti.

6. Al termine della valutazione dei titoli è pubblicato nelle bacheche del Consiglio e sul sito internet l'elenco degli ammessi al colloquio con il punteggio riportato, la data e il luogo di svolgimento del colloquio che verranno comunemente comunicati ai candidati con un preavviso di almeno 10 giorni.

7. Il colloquio è diretto ad accertare la capacità del candidato nello svolgere le funzioni tipiche della qualifica da ricoprire, nonché la conoscenza della normativa ordinistica e forense. Nel colloquio viene valutata anche la conoscenza da parte del candidato delle norme vigenti relative alle modalità di svolgimento dell'incarico da svolgere.

8. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 45 punti.

9. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

10. A parità di merito la preferenza è determinata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) aver prestato già servizio presso un Consiglio dell'Ordine professionale, con riguardo, nel caso di più candidati a pari merito che abbiano tale requisito, alla maggiore anzianità di servizio;

b) numero dei figli a carico, indipendentemente dalla circostanza che il candidato sia coniugato o meno;

c) più giovane età.

11. Esaurite le procedure di selezione, con delibera consiliare è approvata la graduatoria definitiva e sono dichiarati i vincitori e gli idonei.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

12. La graduatoria formata resta valida per un periodo di due anni, che decorre dalla data della delibera decreto di approvazione della graduatoria stessa, per eventuali successive assunzioni della medesima natura deliberate dal Consiglio.

Art. 8 (Assunzione)

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo le norme contenute nei contratti nazionali di lavoro e secondo le disposizioni di legge.

2. L'Amministrazione, prima della nomina, invita l'interessato a presentare entro 10 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e indicate nel bando di selezione, nonchè a trasferire la propria residenza nel Comune di Roma ove l'interessato l'abbia altrove. Scaduto inutilmente tale termine e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato per i casi di comprovato impedimento, il rapporto deve intendersi automaticamente risolto e non si procederà alla nomina.

3. Comporta altresì l'immediata risoluzione del rapporto la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salva la concessione di una proroga per comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Il Consiglio, dato atto, approva il Regolamento.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla richiesta della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pervenuta in data 16 gennaio 2009, di una terna di nominativi per il rinnovo dell'Organo collegiale del Garante del Contribuente.

Il Consiglio indica i nominativi degli Avvocati Gianni Di Matteo con studio in Roma, Via G. Ferrari 35, Rosario Carmine Rao con studio in Roma, Via Fasana, 16 e Ugo Scalise con studio in Roma, Via della Balduina, 59.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avvocati Raffaele Rosi Bernardini, Enza Stramandinoli, Ernesto Aliberti e Claudia Della Torre, pervenuta in data 19 gennaio 2009, con la quale comunicano la costituzione dell'Associazione Professionale "Studio Legale Associato RBS & ADT Law".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Rocco Bianco, pervenuta in data 20 gennaio 2009, con la quale comunica lo scioglimento dell'associazione professionale "Studio Legale e Tributario Rocco Bianco Avvocato, Pierfrancesco Bruno Avvocato, Maria Luisa Rossi Ragioniere Commercialista, Civita Di Russo Avvocato & Fabio Costan Avvocato - Associazione Professionale" con logo "RB Partners & Associati" dal 17 dicembre 2008.

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avvocati Patrizia Pelliccioni e Alberto Buzzi, pervenuta in data 21 gennaio 2009, con la quale comunicano la costituzione dell'Associazione professionale denominata "Studio Legale Associato Buzzi-Pelliccioni".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione dell'O.U.A. - Organismo Unitario dell'Avvocatura, pervenuta il 21 gennaio 2009 relativa al comunicato stampa sull'abilitazione degli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

avvocati in Spagna e l'articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa" del 20 gennaio 2009 dal titolo "Subito avvocato se vai in Spagna".

Il Consiglio ne prende atto.

Esame della sentenza delle Sezioni Unite sulla impugnabilità delle delibere di apertura dei procedimenti disciplinari

- Il Consigliere Cipollone illustra le sue considerazioni sulla sentenza emessa in data 11 novembre 2008 dalla Corte Suprema di Cassazione -SS.UU. Civili- sulla impugnabilità del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare emesso dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

E' pacifico che, in relazione allo svolgimento del procedimento disciplinare, sia prevista una specifica normativa. In mancanza di una norma procedurale vanno applicate le disposizioni del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale ne faccia espressamente riferimento, ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

Tale premessa appare essenziale per esprimere un giudizio fermamente negativo sulla decisione adottata dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione che, ricorrendo ad una evidente forzatura, ha ritenuto ammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale Forense contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di dare inizio al procedimento disciplinare nei confronti di un proprio iscritto.

La pronuncia delle SS.UU. Civili disattende la fase endoprocedimentale (che cioè si riversa all'interno dello stesso Organo istituzionale ad esso preposto) che è propedeutica al giudizio in cui eventualmente si sfocia, se gli elementi acquisiti confortano l'ipotesi della sussistenza dell'illecito deontologico.

Sostenere -come leggesi nella sentenza della Suprema Corte- che qualsiasi fase procedimentale incide conclusivamente sulla posizione dell'incolpato, per cui sarebbero consentite singole impugnazioni, è un'affermazione tautologicamente da aborrire ed energicamente da respingersi, paragonabile all'inaccettabile teoria della "conditio sine qua non", per cui nella causalità degli eventi esisterebbe un nesso -anche lontano- che lega la causa agli effetti.

Va rilevato che nella fase di accertamento istruttorio si ha una delibazione (voce dotta latina: prendere una parte, ponderare) di fatti ed elementi probatori; solo la successiva fase di giudizio ha come oggetto la responsabilità disciplinare dell'incolpato e l'interesse dello stesso di dimostrare la liceità della sua condotta.

Aggiungasi inoltre, ad ulteriore conferma della non divisibilità della decisione adottata dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte che, in tal caso, si giungerebbe ad una decisione definitiva, qualora fosse riformata la decisione presa dal Consiglio territoriale, senza che siano stati acquisiti tutti gli elementi probatori, indispensabili per la compiuta valutazione della vicenda, con ogni negativa ripercussione sulla giustizia della decisione.

Il richiamo da parte dei Giudici della Corte di Cassazione, alla norma che consente al Consiglio Nazionale Forense di risolvere in materia di astensione e ricsuzione i conflitti di competenza tra i Consigli dell'Ordine locali (ciò al fine di giustificare analogicamente il diritto all'impugnazione nella fase che precede l'inizio del procedimento disciplinare) costituisce un sillogismo improponibile poichè la dichiarazione di astensione o di ricsuzione precede lo svolgimento vero e proprio del giudizio.

Si tratta di un'azione preliminare che non entra nell'ambito del giudizio di merito, relativo all'oggetto del procedimento in cui si vagliano gli elementi probatori che presiedono alla dichiarazione di responsabilità dell'incolpato o alla esclusione di tale responsabilità.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Si consideri che sull'astensione o sulla ricusazione, infatti, decide un altro giudice.

Non appare poi condivisibile il richiamo all'art. 111 della Costituzione che prescrive l'attuazione di "un giusto processo", "regolato dalla legge", poichè evidentemente il "praeceptum" sia pure formulato in linea generale, non si riferisce alla fase precedente al giudizio in cui dovrà svolgersi "il contraddittorio tra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale".

Diversamente ed erroneamente argomentando, si darebbe luogo ad una ingiustificata frammentazione del processo, con diritto di impugnativa nelle molteplici fasi processuali che, per giunta, precedono la fase dibattimentale.

Seguendo tale tesi, l'imputato nel processo penale potrebbe, ad esempio (in parallelo con la identica fase concernente il giudizio disciplinare) ribellarsi e impugnare la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, sostenendo l'insussistenza degli elementi acquisiti in sede di indagini.

Esattamente e logicamente, invece, la normativa processuale richiede che le prospettazioni difensive debbano essere svolte davanti ad un giudice che è quello dell'udienza preliminare!

Ancor più meritevole di censura, è il richiamo all'art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933, che prevede il ricorso al Consiglio Nazionale Forense, in relazione alle "decisioni" dei Consigli dell'Ordine.

Appare ovvia la considerazione che tale norma nel contesto della normativa che caratterizza la legge professionale, faccia riferimento alle pronunce sanzionatorie e non alla delibera di apertura del procedimento disciplinare, che non è una "decisione", bensì il passaggio ad una fase successiva e determinante in cui si dovrà stabilire "nel contraddittorio delle parti" se l'incolpato abbia superato la soglia della violazione deontologica, con conseguente applicazione della sanzione, nel rispetto delle norme sostanziali e processuali vigenti.

La contraddittorietà della pronuncia della Suprema Corte, è ancor più manifesta laddove sottolinea la necessità di consentire "un quarto tempo" di impugnazione, allungando i tempi del giudizio, malgrado -proprio il richiamato art. 111 della Costituzione- imponga "una ragionevole durata del processo".

Le SS.UU. Civili sacrificano, così, sull'altare del "turbamento causato al professionista forense con l'apertura del procedimento" l'esplicazione di un potere-dovere assegnato dalla legge ai Consigli dell'Ordine perchè vigilino sui comportamenti dei propri iscritti che siano conformi alla dignità e al decoro professionale.

Non vi è dubbio che, tra le funzioni attribuite alla Corte di Cassazione, vi sia quella di essere regolatrice della giurisdizione e ciò si identifica con l'eminente compito di effettuare l'interpretazione giudiziaria o giurisprudenziale.

Ciò, però, va effettuato nel rispetto della concezione legalistica, secondo i precisi parametri previsti dalla legge e secondo quanto postulato dall'Ordinamento.

In ambito disciplinare, sul radicamento delle singole competenze, è previsto il procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine, che ha natura amministrativa. Avverso la relativa pronuncia, può proporsi ricorso al Consiglio Nazionale Forense, la cui decisione ha natura giurisdizionale e, avverso tale decisione, può presentarsi ricorso per Cassazione, la cui decisione finale è assegnata alle SS.UU. Civili della Suprema Corte.

L'Ordinamento non prevede altre impugnazioni intermedie.

Eventuali e presunte disarmonie legislative vanno risolte in ambito costituzionale e legislativo e tali poteri esulano dalle specifiche competenze della Corte di Cassazione.

Spiace dover constatare che i Giudici del Supremo Collegio abbiano preso un abbaglio tanto clamoroso.

Il Presidente Cassiani ringrazia il Consigliere Cipollone con il quale condivide valutazioni e pensiero.

Il Consiglio, preso atto delle considerazioni del Consigliere Cipollone in merito alla sentenza, emessa in data 11 novembre 2008 dalla Corte Suprema di Cassazione -SS.UU. Civili- sulla

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

impugnabilità del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, emesso dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati,

condivide

pienamente e fa proprie le critiche alla suindicata sentenza;

rileva

che l'applicazione del principio, sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, determinerà problemi di estrema rilevanza, sotto il profilo organizzativo, atteso che sarà praticamente impossibile per il Consiglio Nazionale Forense smaltire, in un ragionevole lasso di tempo, i procedimenti di impugnazione, con ogni conseguente vantaggio per l'incolpato e pregiudizio per i cittadini, i quali, in tale modo, vedranno ingiustamente allontanarsi il momento della decisione relativamente all'esposto presentato;

auspica

che tale orientamento giurisprudenziale possa essere modificato entro breve tempo.

- I Consiglieri Di Tosto, Nesta e Vaglio, delegati dal Consiglio a prendere contatto con il Procuratore Capo della Repubblica di Roma per verificare la possibilità di semplificare i rapporti tra Sostituti Procuratori della Repubblica e Avvocati attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, informano di aver avuto in data 20 gennaio 2009 un incontro con il Procuratore Capo Ferrara e con i Sostituti Laviani e Corasaniti.

Le ipotesi da prendere in considerazione per rendere un servizio utile agli Avvocati romani erano i seguenti:

- istituzione di un organismo comune Avvocati-P.M., deputato all'approfondimento concreto di tutte le tematiche di vicendevole interesse e propositivo di soluzioni pratiche a breve scadenza;
- organizzazione della formazione comune e informazione permanente nel campo informatico-telematico per P.M. e Avvocati;
- miglioramento della comunicazione Avvocati/P.M. attraverso l'uso della posta elettronica e del fax;
- sperimentazione del nuovo sistema "TIAP" per la consultazione ex art. 415-bis c.p.p. a distanza dai pc degli studi legali degli atti depositati nei fascicoli, di cui il difensore avrebbe facoltà di prendere visione ed estrarre copia.

L'incontro ha avuto un esito favorevole e il Procuratore Capo ha dimostrato ampia disponibilità sulla prospettiva di effettuare un periodo di sperimentazione, pur sottolineando la necessità di tipizzare specificamente le modalità di comunicazioni via email tra Sostituti e Avvocati per evitare che si possa abusare di tale strumento.

Il Dott. Laviani si sta già occupando del sistema "TIAP" per la consultazione dei fascicoli ex 415-bis c.p.p. attraverso un portale appositamente dedicato a interfacciare con la massima sicurezza i dati contenuti nel sistema e i difensori che intendano accedervi e richiedere copie direttamente dal proprio studio.

Il Consigliere Vaglio è stato quindi invitato a partecipare ad una riunione dimostrativa del sistema unitamente ai rappresentanti delle Procure di tutta Italia e ha potuto constatare la massima apertura nei confronti degli Avvocati, che -nel progetto da avviarsi- saranno agevolati al massimo nella consultazione degli atti del processo.

Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti informatici nelle comunicazioni tra Sostituti e Avvocati, il Procuratore Capo ha delegato il Dott. Corasaniti affinché individui i propri Colleghi che intendano partecipare alla sperimentazione.

Nell'immediatezza è stato stabilito di stilare un protocollo che dovrebbe molto sinteticamente fissare:

- a) possibilità di utilizzare la email personale dei magistrati che

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

vi aderiscano per sintetiche comunicazioni informali tra avvocati (identificati con email indicate nell'Albo) e pubblici ministeri (identificati sul server giustizia.it), intendendo per "comunicazioni informali":

- 1) richieste di appuntamento al P.M.;
 - 2) anticipazione sintetica di successive istanze o produzioni documentali;
 - 3) inviti a convegni o a iniziative di studio e formazione;
- b) la costituzione di una commissione mista composta al massimo da 6 unità (2 avvocati, 2 P.M., con eventualmente l'integrazione di 2 funzionari di Cancelleria) per avviare ulteriori iniziative comuni e verificare eventuali aree di criticità. Il compito della commissione sarà anche quello di suggerire possibili rimedi sul piano dell'automazione e della semplificazione degli adempimenti - ovviamente nel rispetto delle disposizioni del codice per l'amministrazione digitale- e di avviare iniziative di studio e sperimentazione, nonché iniziative per lo studio e l'aggiornamento sulle tecnologie informatiche di identificazione e di sicurezza e sui profili di tutela dei dati personali giudiziari emergenti.

La sperimentazione avrà inizio quando sarà acquisita la disponibilità di un numero sufficiente di Sostituti.

Il Consiglio prende atto della relazione dei Consiglieri Di Tosto, Nesta e Vaglio e li invita a riferire sugli ulteriori sviluppi.

- Il Consigliere Murra, delegato al riguardo dal Segretario, riferisce sulla segnalazione del dipendente (omissis), inoltrata il giorno 7 gennaio 2009, con la quale lamenta che alcuni suoi colleghi sono soliti fumare negli ambienti di lavoro in violazione della normativa vigente.

(omissis)

Il Consigliere Murra osserva che all'interno dei locali occupati dal Consiglio e destinati ad ambienti di lavoro manca l'apposizione dei cartelli previsti dalla L. n. 584 del 1975 e rileva che occorre anche che il Consiglio individui il funzionario responsabile del relativo controllo.

Il Consiglio, dato atto, delibera di nominare i Funzionari Signori Fausto Lanzidei, per la sede di Piazza Cavour e Armando Pulcini, per la sede secondaria di Via Valadier, dipendenti di ruolo del Consiglio medesimo, quali controllori sull'osservanza del divieto di fumo, conferendo loro il potere di accertare le eventuali trasgressioni e di elevare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Dispone che l'Ufficio dovrà curare l'osservanza del divieto di fumo previsto dalla Legge 584/1975, esponendo in posizione ben visibile, cartelli riproducenti:

- 1) il comando di non fumare;
- 2) l'indicazione della norma che impone questo divieto;
- 3) l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori;
- 4) il nominativo dei predetti dipendenti, cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto, nonché l'accertamento di ogni eventuale infrazione.